



TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE III

Il Giudice dell'Esecuzione, all'esito dell'udienza del 06/02/2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c.;
Viste le note di trattazione scritta depositate in data 05/02/2025, con cui il creditore procedente ha precisato il credito e chiesto l'assegnazione;
Vista la costituzione del debitore esecutato e le note di trattazione scritta depositate in data 05/02/2025, con le quali si è riportato all'opposizione proposta;
Esaminati gli atti.

RILEVATO che:

- il debitore esecutato ha depositato in data 05/02/2025 ricorso in opposizione all'esecuzione, con istanza cautelare;
- l'avviso ex art. 543, comma 5, c.p.c. al debitore esecutato è stato notificato ex art. 140 c.p.c. in data 10/7/2024, ed al terzo pignorato in data 12/07/2024, e lo stesso è stato depositato nel fascicolo telematico in data 18/07/2024;

RITENUTO che:

- sia preliminare anche all'opposizione proposta, esaminare la questione dell'efficacia del pignoramento de quo, potendo il G.E. rilevare d'ufficio l'inefficacia per violazione dell'art. 543, comma 5, c.p.c.;
- l'art. 543, comma 5, c.p.c. prescrive che *"Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento"* con conseguente inefficacia del pignoramento e cessazione degli obblighi del debitore e del terzo alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento;
- è comune sia nella giurisprudenza di merito che in dottrina (che non può essere in questa sede citata stante il divieto di cui all'art. 118, comma 3, d.a. c.p.c.) il convincimento che laddove si allude alla *"udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento"* ci si riferisca (appunto) alla data indicata nell'atto di citazione (che è la forma dell'atto introduttivo del procedimento per espropriazione di crediti) e non a quella individuata a seguito di suo eventuale rinvio d'ufficio (come nel caso presente, non essendo peraltro avvenuto il deposito nemmeno in quella di rinvio ma in quella ulteriore disposta dopo aver rilevato l'omesso incombenza);
- la norma ha lo scopo di rendere edotti i destinatari dell'avvenuta iscrizione a ruolo del pignoramento, giacché in passato non era infrequente la notifica di pignoramenti che poi per varie ragioni – non venivano iscritti a ruolo e a cui, dunque, non seguivano provvedimenti di assegnazione da parte del Giudice dell'esecuzione, lasciando il debitore ed il terzo esecutato nell'incertezza sulle sorti del vincolo, essendo di fatto inattuato l'art. 164 ter Dis. Att. c.p.c.;
- argomentare diversamente – oltre a confliggere con il dato letterale - significherebbe assegnare alla disposizione una incidenza diversa in ragione di elementi che non dipendono dal contegno delle parti, quali il maggiore o minore carico dell'Ufficio giudiziario, circostanza da cui dipende, come è noto, un più o meno ampio "differimento" delle udienze indicate in citazione;



- con la notifica dell'avviso, il debitore e il terzo sono posti nelle condizioni di sapere che la citazione è stata portata all'attenzione del Giudice dell'esecuzione, con la conseguenza che *“ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata in citazione”* (cfr. comma 6 art. 543 c.p.c.);
- trattandosi di termine perentorio, **l'adempimento debba essere completato entro tale data**, non rilevando in questo frangente il principio della “scissione degli effetti della notifica”;
- in dottrina, si è sostenuto che la natura perentoria del termine in esame discende non tanto dalla previsione di una conseguenza lato sensu sanzionatoria (l'inefficacia del pignoramento) quanto dalla *“struttura di fondo del sistema introdotto e, in particolar modo, [de]l fatto che la data dell'udienza indicata dal creditore rappresenta un limite temporale automatico per l'operatività degli obblighi di custodia del terzo”* e **che la disposizione opera la equiparazione quoad effectum tra l'omessa notifica nel termine (o la sia pure tempestiva notifica) e l'omesso deposito degli atti nel fascicolo dell'esecuzione;**
- l'individuazione dell'udienza di comparizione è rimessa ad una scelta del creditore procedente, è suo onere individuare una data di comparizione che gli consenta di attivarsi con solerzia e portare a compimento l'attività processuale richiesta, in modo da non incorrere in decadenza: la previsione di cui all'art. 543, comma 3, c.p.c., rinviando al termine previsto nell'art. 501 c.p.c., si limita ad individuare il termine minimo di comparizione, ma ciò non esclude affatto che il creditore – essendo oggi onerato del compimento di ulteriori attività processuali – possa indicare una data più lontana.
- la dilatazione dei tempi del processo esecutivo, è tuttavia, da un lato, giustificata dall'esigenza di mettere i destinatari della citazione a conoscenza della sua iscrizione a ruolo soprattutto tenuto conto che, a differenza dei giudizi di cognizione ordinaria, nella citazione ex art. 543 c.p.c. il vincolo pignoratorio è destinato a prodursi per il solo fatto della notifica del pignoramento; dall'altro è trascurabile sotto il profilo della ragionevole durata del processo, dal momento che l'allungamento, anche di pochi giorni o, al più, di qualche settimana, dei termini di comparizione, non è idoneo a determinare a carico del creditore un sacrificio del proprio interesse alla tempestiva riscossione coattiva del credito;
- **nel caso di specie**, se per l'avviso al debitore esecutato opera il decreto legislativo n. 164/24 essendo procedura de qua introdotta successivamente al 28 febbraio 2023 e, precisamente in data 19-29/04/2024 con la notifica al debitore ed al terzo pignorato (cfr. art. 7, comma 1 del Dlgs. N. 164/24 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149”, invece **per l'avviso al terzo pignorato** (per quel che rileva, nei confronti del terzo **[REDACTED]** **[REDACTED]** S.P.A., che ha reso dichiarazione positiva) lo stesso **non è stato depositato nel fascicolo telematico entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione (15/07/2024), che rappresenta il termine individuato dal Legislatore entro cui l'onerato è tenuto adempiere, non solo alla notifica, ma anche al deposito della stessa;**
- il Giudice possa rilevare d'ufficio l'inefficacia del pignoramento, in caso di omessa notifica del prefato avviso e del suo deposito nei termini previsti dalla mentovata norma;
- che occorra valutare la permanenza o meno dell'interesse del debitore esecutato al merito dell'opposizione, a seguito dell'inefficacia e dell'estinzione della procedura de qua;

PQM

Dichiara l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione della procedura.

Avverte che gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento;

Autorizza il ritiro dei titoli ove depositati in originale.

Assegna al debitore termine fino al 14/02/2025 per manifestare il permanere o meno dell'interesse all'opposizione proposta, riservandosi all'esito ogni ulteriore provvedimento.

Comunicazioni a cura della cancelleria.

Roma, 07/02/2025

Il Giudice dell'Esecuzione
(Andreas Carl Gasperl)

